

**N. 394**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema  
degli incentivi

*(Parere ai sensi degli articoli 2, 3, commi 1, 2,  
lettera a), e 3, e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e dell'articolo 50, comma 2,  
della legge 2 dicembre 2025, n. 182)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 marzo 2026)**

---



*Al Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D186/26

Roma, 31 marzo 2026

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 marzo 2026, recante revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### RIFORMA DEGLI INCENTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

##### A) PREMESSA

Il presente schema di decreto è adottato in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*.

Lo schema di decreto costituisce, in particolare, il secondo provvedimento di attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge precitata, ai sensi della quale il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

- *“a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali”* (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
- *“b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»”* (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

Con lo schema di provvedimento in commento viene data attuazione alla delega conferita ai sensi della lettera a) sopra indicata, volta ad individuare un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni.

La revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 *“Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”*).

L'attuazione della delega prevede un'ampia partecipazione istituzionale. Infatti, la legge n. 160 del 2023 (articolo 3, commi 3 e 4) stabilisce l'adozione dei due citati decreti legislativi con le seguenti modalità:

- a) su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti;
- b) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I decreti legislativi sono, inoltre, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, limitatamente al solo decreto legislativo recante il Codice degli incentivi, al parere del Consiglio di Stato.

È, infine, prevista la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative alla disciplina elaborata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega.

Il decreto legislativo recante Codice degli incentivi è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2025.

Relativamente, invece, al termine finale fissato per l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, volte alla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi di cui al presente schema di decreto, l'articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*", prevede una proroga al 31 marzo 2026 per l'esercizio della predetta delega.

## **B) CONTENUTI**

### ***B.1) Premessa***

L'attuazione della delega alla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi è guidata dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 160/2023, che detta i "*principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*" e dell'articolo 4 della stessa legge, che definisce, in modo specifico, i "*principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi*". In

particolare, ai sensi dell'articolo 4, tale razionalizzazione si articola nei seguenti aspetti fondamentali:

- a) **ricognizione e sistematizzazione** delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali, ad esempio, il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale;
- b) **concentrazione dell'offerta di incentivi**, volta a evitare sovrapposizioni tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante la selezione delle misure più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali e il successivo riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre agli standard tipologici precedentemente individuati, provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) **programmazione degli interventi di incentivazione** da parte delle amministrazioni competenti, su un orizzonte temporale adeguato alle finalità del sostegno, sulla base di valutazioni effettuate *ex ante*.


Ricordato che gli aspetti legati alla “programmazione degli interventi di incentivazione” hanno trovato più naturale e organica trattazione nell’ambito dello schema di decreto legislativo recante il “Codice degli incentivi”, con riferimento all’attività di ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di Amministrazione proponente ai sensi della legge delega, ha provveduto a operare una ricognizione e mappatura degli incentivi alle imprese riconducibili alle Amministrazioni titolari dei vari incentivi.

È bene ricordare che il panorama nazionale degli incentivi alle imprese comprende un insieme assai eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni. Tale evoluzione è stata determinata, in particolare, dall’eccezionale proliferazione di misure introdotte per fronteggiare le crisi causate dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina, resa possibile anche da un mutato quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato, che ha temporaneamente introdotto margini di flessibilità straordinari per consentire agli Stati membri l’adozione di interventi urgenti e mirati.

Basti considerare che, nell’ultimo anno di rilevazione (2023), la “Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive”, redatta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicata a settembre 2024, ha censito complessivamente 2.723 interventi agevolativi – in aumento rispetto all’anno precedente – di cui 348 riconducibili alle Amministrazioni centrali e 2.375 alle amministrazioni regionali. Nonostante la prevalenza numerica degli interventi regionali, è il contributo delle amministrazioni


centrali a risultare prevalente in termini di risorse, rappresentando circa l'82% del totale degli importi impegnati nel 2023.

Restrignendo l'attività di mappatura ai soli interventi agevolativi, oggetto della delega - ovvero gli incentivi gestiti dalle Amministrazioni centrali, con esclusione, in virtù del loro carattere eccezionale e temporaneo, degli incentivi *una tantum* o connessi alla pandemia - sono stati censiti, anche valorizzando il fondamentale ruolo informativo del "Registro nazionale degli aiuti di Stato", 142 interventi strutturali di incentivazione, la cui distribuzione tra le Amministrazioni coinvolte è rappresentata nel grafico n. 1.



**Grafico n. 1 – Numero di misure agevolative gestite dalle Amministrazioni titolari di incentivi**

In attuazione di quanto previsto dalla legge delega, i predetti incentivi strutturali sono stati successivamente ricondotti agli ambiti tematici declinati dalla medesima legge delega, secondo la rappresentazione contenuta nel grafico n. 2.



**Grafico n. 2 – Incentivi strutturali gestiti dalle Amministrazioni centrali distribuiti sulla base degli ambiti tematici indicati dalla legge n. 160 del 2023**

Il dettaglio delle risultanze della ricognizione sopra descritta è stato condiviso con le Amministrazioni titolari dei vari incentivi, anche al fine di acquisire una proposta di revisione normativa tesa al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi di propria competenza, nel senso indicato dalla legge delega, da riportare all'interno dello schema di decreto legislativo in commento.

In tale contesto, sono pervenuti elementi di riscontro dalle seguenti Amministrazioni:

a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale ha fornito indicazioni circa gli incentivi non più attivi e gli incentivi per cui si ritiene opportuno preservare l'attuale impianto normativo. Lo stesso Ministero ha segnalato che la parte più rilevante degli incentivi di propria competenza, rappresentata dagli “Interventi a valere sul Fondo rotativo 394/81” e dagli “Interventi nel capitale di rischio di imprese italiane” aventi sede in Paesi extra UE, è già stata già oggetto di razionalizzazione in occasione della “Legge di bilancio 2025”;

b) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il quale ha fornito puntuali indicazioni circa due incentivi non più rifinanziati – “Credito d'imposta in materiali di recupero” e “Credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso” – e, dunque, oggetto di possibile superamento. Al di là di tali incentivi, la stessa Amministrazione non ha ravvisato l'esigenza di ulteriori proposte di revisione normativa degli incentivi di propria competenza;

c) Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ha fornito chiarimenti e precisazioni in merito agli incentivi riferibili a ciascun ambito;

d) Ministero della cultura, il quale ha segnalato che alcune misure di propria competenza potrebbero essere oggetto di riordino e razionalizzazione attraverso la relativa riconduzione ad un

quadro unitario dedicato alle Imprese Culturali e Creative, proponendo, altresì, la prospettiva di un'unica cornice normativa per gli interventi agevolativi rivolti a tali imprese, nel rispetto delle peculiarità dei settori e delle competenze delle diverse Amministrazioni interessate;

e) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha fornito precisazioni rispetto alla ricognizione degli incentivi di propria competenza, precisando quali interventi sono da considerarsi non più attuali;

f) Ministero del turismo, il quale ha proposto l'espunzione dalla ricognizione di un incentivo di propria competenza ("*Contributo in favore di guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA*"), in quanto incentivo di carattere non strutturale. Successivamente il medesimo Ministero ha precisato di non ritenere, in ogni caso, necessaria un'abrogazione dello stesso;

g) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha segnalato l'avvenuta cessazione di un proprio incentivo ("*Fondo rotativo nazionale selfemployment*"); per il resto, il Ministero, per gli incentivi di propria competenza, non ha ravvisato la necessità di interventi normativi;

h) Ministero dell'università e della ricerca, il quale ha segnalato che non sussiste, allo stato attuale, esigenza di razionalizzazione del sistema degli incentivi di propria competenza;


i) Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, il quale ha segnalato che, rispetto a tutti i suoi strumenti di incentivazione, è già in atto un separato processo normativo di razionalizzazione e di accorpamento in un unico Fondo di due distinte misure prima esistenti.

Come nel seguito più diffusamente illustrato, i riscontri forniti da tali amministrazioni, in particolare in termini di superamento di interventi agevolativi, nell'ottica della razionalizzazione perseguita, formano oggetto di un Capo complessivo (Capo III), incluso nello schema di decreto legislativo in commento.

Per quanto attiene, invece, al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), nello schema di decreto legislativo in oggetto viene dedicato un autonomo Capo all'articolata operazione di riordino e di razionalizzazione degli incentivi alle imprese.

La scelta di dedicare un autonomo Capo alla disciplina inerente al riordino degli incentivi di competenza del MIMIT deriva dal forte peso, come evidenziato anche nell'ambito della operazione di ricognizione sopra menzionata, che dette misure rivestono sul numero complessivo di incentivi alle imprese a titolarità di amministrazioni centrali.

Infatti, dei 142 incentivi censiti facenti capo ad amministrazioni centrali, ben 43 sono di competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Di seguito, si riporta una illustrazione grafica dell'articolazione di tali incentivi, che tiene conto degli ambiti tematici individuati dalla legge delega.



**Grafico n. 3 – Incentivi strutturali gestiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy distribuiti sulla base degli ambiti ematici indicati dalla legge n. 160 del 2023**

Tenuto conto dell’attività di ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti sopra rappresentata e in linea con l’obiettivo di concentrazione dell’offerta di incentivi fissato dalla legge delega, è stato elaborato lo schema di decreto legislativo in commento, che individua un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni.

Con riferimento alle misure di incentivazione gestite dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, il modello di razionalizzazione degli incentivi di seguito descritto propone una suddivisione degli incentivi sulla base di criteri che tengano conto dell’ambito e della finalità degli stessi.

In particolare, la nuova architettura proposta, esemplificata nella figura n. 1, prevede il mantenimento del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del “Fondo di sostegno al venture capital”, anche denominato “Fondo nazionale per l’innovazione”, di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché della misura “Beni strumentali – Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione della loro specificità e autonoma rilevanza, cui si affianca il “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, potenziato e ampliato nelle sue linee di intervento rispetto a quelle già attualmente previste dallo stesso Fondo.



**Figura n. 1 – Modello di razionalizzazione degli incentivi proposto dalla DGIAI-MIMIT**

### **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**

Il Fondo di garanzia è stato istituito con la legge n. 662 del 1996 (articolo 2, comma 100, lettera a), al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di garanzie su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari ed è concretamente operativo da gennaio del 2000.

La sua operatività è costantemente cresciuta negli anni fino a fare del Fondo uno strumento cardine, a livello nazionale, in materia di sostegno all'accesso al credito delle imprese, conosciuto e apprezzato tanto dalle piccole e medie imprese che dal sistema creditizio e dei confidi.

La portata e rilevanza del Fondo si è manifestata, in maniera ancora più strategica e decisiva, in ottica anticrisi; è proprio nei momenti di congiuntura negativa – si pensi alla crisi finanziaria del 2008-2011 a seguito del fallimento di Lehman Brothers e alla più recente e grave crisi economica connessa alla pandemia da Covid-19, prima e al conflitto russo-ucraino, dopo – che il Fondo ha esplicato una eccezionale funzione di salvaguardia della tenuta del sistema imprenditoriale nazionale.

Non a caso, il Fondo si è ormai consolidato come *best practice* internazionale ed è oggetto di continue analisi da parte di vari Stati nel mondo finalizzate a comprenderne il funzionamento e i punti di forza.

La rilevanza del Fondo è ben evidenziata anche dai numeri. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, il Fondo ha rilasciato 4.333.258 garanzie, garantendo un volume complessivo di nuovi prestiti in favore di piccole e medie imprese pari a oltre 515 miliardi di euro.

### **Beni Strumentali – Nuova Sabatini**

La Nuova Sabatini costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali. La sua rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese è confermata dal forte interesse mostrato, sin dall'avvio dell'operatività nel 2014, sia da parte delle imprese beneficiarie che dai soggetti finanziatori.

Il modello agevolativo della Nuova Sabatini, originariamente nato per sostenere generici programmi di investimento delle piccole e medie imprese in impianti, macchinari e attrezzature, si è poi evoluto al fine di fornire sostegno anche a piani di investimento più qualificati da parte delle PMI, dapprima riferiti all'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature aventi caratteristiche coerenti con il Piano Industria 4.0, poi abbracciando anche gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale (cosiddetta Nuova Sabatini green). Da ultimo, la Nuova Sabatini ha aperto una apposita linea di sostegno in favore di PMI che, a fronte della realizzazione dei predetti programmi di investimenti, si impegnano in un percorso di rafforzamento patrimoniale dell'impresa.

Dal punto di vista dell'operatività, come detto, la Nuova Sabatini conferma numeri assai rilevanti; dall'apertura dello sportello (31 marzo 2014), sono state presentate circa 310 mila domande, a fronte delle quali le banche/intermediari finanziari hanno concesso circa 56,3 miliardi di euro di finanziamenti, con un investimento medio da parte delle imprese di quasi 183.000 euro e più di 138 mila imprese agevolate.

Anche nel 2024 si è confermato il forte interesse per lo strumento agevolativo, testimoniato dal rilevante numero di domande presentate e dal consistente contributo erogato. Nel predetto anno risultano, infatti, trasmesse n. 38.970 istanze di agevolazione, con una corrispondente media mensile di 3.248 domande.

### **Fondo nazionale per l'innovazione**

Il Fondo nazionale per l'innovazione è stato istituito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale ha delineato un'operazione di forte rilancio dell'intervento pubblico a sostegno del mercato italiano del *venture capital*, attraverso la razionalizzazione dei diversi interventi nazionali esistenti in materia, che sono stati accorpati in un unico grande strumento.

La medesima legge istitutiva ha delineato un modello virtuoso in cui alle risorse pubbliche allocate sul predetto Fondo si aggiunge un almeno pari ammontare di risorse apportate da soggetti privati.

Le risorse pubbliche disponibili ammontano a 310 milioni di euro e sono affluite in apposito veicolo, denominato "Fondo di co-investimento MiSE". La gestione dello strumento è affidata a CDP Venture Capital S.p.A., società di gestione del risparmio (SGR).

Il FNI investe, in co-investimento con la galassia di fondi privati di investimento specializzati gestiti da CDP Venture Capital SGR (Fondo di Fondi VenturItaly, Fondo Acceleratori, Fondo Technology Transfer, Fondo Corporate Partners I, Fondo Large Ventures), nel capitale sociale di *start-up*, *scale-up* e PMI innovative con elevato potenziale di sviluppo, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di *seed financing*, di *start-up financing*, di avvio dell'attività o di *scale-up financing*. Tali investimenti sono effettuati sia in modalità diretta, sia attraverso la sottoscrizione di quote di altri fondi di *venture capital* che, a loro volta, investono nelle imprese aventi le predette caratteristiche.

Gli investimenti del FNI sono essenzialmente effettuati a condizioni di mercato, dunque, non configurando, in senso stretto, un aiuto di Stato.


Il lancio del FNI ha rappresentato una forte scossa per il mercato italiano del *venture capital*, che è cresciuto sensibilmente in questi ultimi anni, riducendo lo storico *gap* che, in tale ambito, separa l'Italia dalle principali economie sviluppate.

Al 31 dicembre 2024, il Fondo di co-investimento MiSE ha investito in imprese *start-up* quasi 200 milioni, ai quali, come detto, si sono sommate un consistente ulteriore ammontare di risorse private apportate da investitori privati.

In linea con le finalità previste dalla legge delega, il nuovo modello proposto intende:

- da un lato, riconoscere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per la lunga e consolidata storia, per l'efficacia dimostrata e, in alcuni casi, per il grado di specializzazione rispetto a determinati ambiti (si pensi, ad esempio, al Fondo centrale di garanzia o al Fondo nazionale per l'innovazione), già costituiscono, di per sé, dei “modelli agevolativi”, conosciuti e apprezzati sul e nel contesto di riferimento, come meglio descritto nel riquadro di approfondimento riportato di seguito;
- dall'altro, accentrare, in un'ottica di omogeneizzazione delle procedure di accesso, gestione ed erogazione dei benefici, tutti i restanti incentivi della DGIAI-MIMIT nell'ambito del già esistente Fondo per la crescita sostenibile, mediante un ampliamento del suo raggio di azione a nuove sezioni e finalità (a quelle già previste dal vigente articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, istitutivo del Fondo per la crescita sostenibile, si aggiungono le nuove sezioni relative a start up d'impresa, investimenti produttivi per la transizione verde e digitale e accesso al credito e al mercato dei capitali), conservandone il suo impianto, anche contabile, di funzionamento.

La figura n. 2 rappresenta l'esito dell'operazione di razionalizzazione e accentramento, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, degli incentivi di competenza della DGIAI-MIMIT sopra descritta, con evidenza degli strumenti che confluiscono, ove non già inclusi, nelle nuove sezioni previste dal medesimo Fondo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dello schema di decreto in commento.



**Figura n. 2 – Accentramento degli incentivi di competenza della DGIAI-MIMIT nelle sezioni previste dal Fondo per la crescita sostenibile**

La struttura proposta nello schema di decreto in esame prevede, dunque, l’estensione delle sezioni del Fondo per la crescita sostenibile a ulteriori ambiti tematici, oltre a quelli attualmente contemplati, al fine di meglio rispondere alle esigenze evolutive del tessuto produttivo nazionale. In particolare, le sezioni previste sono: ricerca, sviluppo e innovazione; start up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Ciascuna sezione del Fondo è incardinata all’interno di una “disciplina quadro”, che definisce un impianto operativo flessibile e dinamico, ma al contempo sufficientemente definito per garantire coerenza, uniformità procedurale e chiarezza degli strumenti applicativi.

Ciascuna disciplina quadro individua la tipologia di beneficiari, la normativa europea di riferimento (inclusi gli inquadramenti relativi agli aiuti di Stato), le forme e i limiti delle agevolazioni concedibili, le spese ammissibili, le procedure di accesso e concessione, i criteri di valutazione, le modalità di erogazione e i casi di revoca.

All’interno di tale cornice, il Ministero delle imprese e del made in Italy può emanare bandi attuativi, calibrando gli strumenti previsti dalla disciplina quadro in funzione degli obiettivi perseguiti. A mero titolo esemplificativo, nel caso di interventi dedicati alla promozione di nuove imprese innovative, il bando sarà costruito valorizzando gli inquadramenti europei più pertinenti


e adattando, di conseguenza, le tipologie di agevolazioni, le spese ammissibili e le modalità procedurali.

Nell'ambito del nuovo modello proposto, in una prospettiva evolutiva e assicurando un adeguato periodo transitorio, i bandi attuativi andranno progressivamente a sostituire le misure agevolative attualmente in vigore, contribuendo così, in linea con le finalità e gli obiettivi della legge delega, a una razionalizzazione e omogeneizzazione dell'intervento pubblico in materia di sostegno alle imprese.

Con esclusivo riferimento alle sezioni del Fondo relative a “ricerca, sviluppo e innovazione”, “investimenti produttivi per la transizione verde e digitale” e “accesso al credito e al mercato dei capitali”, è stata operata la scelta di mantenere – sia al fine di conseguire gli obiettivi propri del Fondo, sia in considerazione dell'efficacia già dimostrata dagli strumenti in questione e, in taluni casi, del loro elevato grado di specializzazione settoriale – i seguenti strumenti di incentivazione:

- il “Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo – IPCEI”, di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione aventi un impatto rilevante a livello europeo;
- i “Contratti di sviluppo”, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzati al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di rilevante dimensione;
- il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa” di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Di seguito, nella figura n. 3, è rappresentata una esemplificazione grafica della struttura del “nuovo” Fondo per la crescita sostenibile.



**Figura n. 3 – Struttura del “nuovo” Fondo per la crescita sostenibile**

Pertanto, per effetto della delineata operazione di razionalizzazione e sistematizzazione, gli incentivi di competenza della DGIAI-MIMIT passano dai 33 oggi vigenti a 10 (Fondo di garanzia, Nuova Sabatini, Fondo nazionale per l’innovazione e i 7 strumenti di incentivazione, riportati nella precedente figura 3, previsti nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile), come esemplificato nella figura n. 4.

| Incentivi attualmente gestiti dalla DGIAI-MIMIT, distribuiti sulla base degli ambiti tematici indicati dalla legge n. 160 del 2023 |                             |                    |                            |                            |            |                 |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-----------------|
| ACCESSO AL CREDITO   | INNOVAZIONE                 | RICERCA E SVILUPPO | RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE | SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI | FORMAZIONE | ALTRE FINALITA' |
| 4  | 5                           | 6                  | 3                          | 8                          | 0          | 7               |
| <b>33 INCENTIVI</b>  |                             |                    |                            |                            |            |                 |
| Nuova composizione degli incentivi gestiti dalla DGIAI-MIMIT   |                             |                    |                            |                            |            |                 |
| FONDO DI GARANZIA  | FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE | NUOVA SABATINI     | FONDO CRESCITA SOSTENIBILE |                            |            |                 |
| 1  | 1                           | 1                  | 7                          |                            |            |                 |
| <b>10 INCENTIVI</b>  |                             |                    |                            |                            |            |                 |

**Figura n. 4 – Confronto tra la composizione degli incentivi attualmente gestiti dalla DGIAI-MIMIT e gli incentivi gestiti a seguito dell’operazione di razionalizzazione descritta.**

## ***B.2 Struttura e contenuti dello schema di decreto***

Lo schema di decreto legislativo in commento, elaborato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*) e secondo i principi e criteri direttivi previsti agli articoli 2 e 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è composto da **quattro Capi**. In particolare, il Capo I reca le disposizioni generali e il Capo II disciplina il riordino degli incentivi di esclusiva competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Nel Capo III è riportata la disciplina relativa al riordino degli incentivi delle altre Amministrazioni centrali, diverse dal citato Ministero. Il Capo IV contiene le disposizioni finali.

Di seguito, una più puntuale illustrazione del contenuto dei singoli articoli.

### **Capo I – Disposizioni generali**

Il Capo I (articoli 1 - 2) detta le disposizioni generali che governano l'impianto normativo.

L'**articolo 1**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, in conformità ai principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 4 della medesima legge, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della riforma, precisando l'esclusione delle misure di incentivazione nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura dal processo di riordino operato dal medesimo decreto.

Il comma 2 introduce un principio di flessibilità a favore delle regioni, le quali conservano un'autonomia nell'individuazione di ulteriori modelli agevolativi in funzione delle specifiche esigenze territoriali.

L'**articolo 2** ("*Definizioni*") reca le definizioni funzionali alla disciplina del provvedimento, contribuendo, in tal modo, all'individuazione, sotto il profilo sostanziale, dell'ambito oggettivo di applicazione delle norme.

Significativa, in tale prospettiva, è la definizione di "disciplina quadro", che individua "*l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse*". Tale definizione, che trova applicazione in particolare, nel Capo II relativo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, sottende la scelta operata dal presente schema di provvedimento di definire una sorta di "cornice operativa" – sufficientemente ampia per assicurare flessibilità operativa nelle successive scelte ma, al contempo, opportunamente circoscritta per assicurare regole, strumentazione e procedure uniformi – per l'attuazione degli obiettivi specifici di volta in volta perseguiti.

### **Capo II – Incentivi di competenza del Ministero delle imprese del made in Italy**

Il Capo II (articoli da 3 a 10), coerentemente con quanto disposto dalla legge delega, disciplina la razionalizzazione e la sistematizzazione degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 3** (“*Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese del made in Italy*”), dando attuazione alla delega contenuta nell’articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, individua gli strumenti di incentivazione nell’ambito dei quali è concentrata l’offerta degli incentivi in capo al Ministero.

Il comma 1 definisce puntualmente gli strumenti di incentivazione sui quali il *Ministero* concentrerà gli incentivi gestiti, rappresentati da:

- a) “Fondo crescita sostenibile (FCS)”, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il cui attuale raggio d'azione viene esteso e rafforzato secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 del provvedimento in commento;
- b) “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) “Fondo di sostegno al venture capital” (anche denominato “Fondo nazionale per l’innovazione”), di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- d) “Beni strumentali – Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- e) Incentivi nel settore dell’aerospazio, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

L’articolo 3 definisce la nuova architettura degli incentivi, precedentemente descritta, che, da un lato, valorizza strumenti agevolativi già consolidati e riconosciuti, come il Fondo centrale di garanzia, il Fondo nazionale per l’innovazione e la misura Beni strumentali - Nuova Sabatini, dall’altro, accentra gli altri interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy nel Fondo per la crescita sostenibile, ampliandone le finalità, ma mantenendone l’impianto operativo e contabile.

L'**articolo 4** (*Fondo per la crescita sostenibile*) definisce le finalità generali del Fondo per la crescita sostenibile, che è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

- a) ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) start up d’impresa;
- c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
- d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

Il comma 2 prevede la possibilità di aggiornare, mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, gli obiettivi e le priorità del Fondo sulla base dei risultati del monitoraggio dell'andamento degli incentivi e degli interventi finanziati negli anni precedenti, garantendo così che il Fondo possa reattivamente adeguarsi alle evoluzioni del contesto economico e a future, nuove esigenze del sistema produttivo.

L'**articolo 5** (*Incentivi del FCS per ricerca, sviluppo e innovazione*) individua le modalità d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per l'attivazione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente schema di provvedimento, destinato, come detto, alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Per raggiungere i predetti obiettivi, il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso due principali strumenti:

- a) il "Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo – IPCEI". Questo fondo è previsto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 1, comma 232, della legge 160/2019, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che abbiano un impatto significativo a livello europeo;
- b) l'emanazione di bandi tematici. Tali bandi sono definiti nell'ambito di una disciplina quadro, stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e sono destinati a sostenere progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:
  - i. per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, attraverso procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'*incentivo*;
  - ii. sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal *bando*, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal Codice degli incentivi;
  - iii. partecipazione delle *imprese* a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee;
  - iv. valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

L'**articolo 6** (*Incentivi del FCS per le start up d'impresa*) stabilisce le modalità d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per l'attivazione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto in commento. In tale ambito, gli incentivi devono

essere diretti a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in settori innovativi e creativi e a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita "disciplina quadro", definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel Codice degli incentivi.

**L'articolo 7** (*Incentivi del FCS per gli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale*) disciplina le modalità operative del Fondo per la crescita sostenibile per la definizione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del provvedimento in commento. Gli incentivi sono qui finalizzati al sostegno di interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori in crisi.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso il ricorso a:

- a) i "Contratti di sviluppo" di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni;
- b) l'emanazione di bandi tematici, finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla tutela ambientale, da adottarsi nell'ambito di un'apposita "disciplina quadro".

**L'articolo 8** (*Incentivi del FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali*) stabilisce le modalità operative del Fondo per la crescita sostenibile per la definizione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che si pone l'obiettivo di sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonché di attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Per il raggiungimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso il ricorso a:

- a) il "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa" di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) l'emanazione di bandi tematici, finalizzati, in un'ottica di complementarità con gli interventi attuati dal Fondo di cui alla precedente lettera a), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, da adottarsi nell'ambito di un'apposita "disciplina quadro" definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 9** (*Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS*) prevede che con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del decreto, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell'articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo. Questa modalità consente di monitorare e adeguare gli effetti della riforma su tutti i saldi di bilancio.

Le disposizioni finali dell'**articolo 10** attengono alle necessarie abrogazioni normative.

### **Capo III – Incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali**

Il **Capo III** (articolo 11) contiene la disciplina inerente al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi di competenza di tutte le altre amministrazioni centrali.

Nello specifico, tenuto conto degli elementi pervenuti dalle altre amministrazioni centrali, nello schema di decreto legislativo sono riportate le seguenti proposte di razionalizzazione:

- a) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'abrogazione del voucher per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020;
- b) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'abrogazione delle seguenti misure:
  - credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  - credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26 *-ter*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- c) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'abrogazione delle misure a valere sul Fondo rotativo nazionale self-employment di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

### **Capo IV – Disposizioni finali**

Il Capo IV (articoli 12 e 13) contiene le disposizioni finali.

In particolare, l'**articolo 12** detta, tra l'altro, alcune disposizioni transitorie, tese a garantire l'assenza di soluzioni continuità tra i regimi agevolativi oggetto di riordino vigenti anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo, individuando, altresì, la disciplina applicabile ai procedimenti già avviati alla predetta data.

L'**articolo 13** contiene la clausola per gli aggiornamenti della disciplina contenuta nel decreto legislativo, al fine di preservare gli obiettivi del riordino, volto in primis all'individuazione di un insieme di modelli agevolativi di riferimento ben delimitato. Si prevede, pertanto, che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del decreto è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

### RIFORMA DEGLI INCENTIVI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 2023, N. 160

#### RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto costituisce il secondo decreto di attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che, all'articolo 3, commi 1 e 2, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, provvedendo a:

- *“a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali”* (articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160);
- *“b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi»* (articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160).

La revisione prevista dal Legislatore, considerata nel suo complesso, mira, pertanto, a realizzare una revisione organica del sistema degli incentivi alle imprese, agendo, da un lato, sulla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, vale a dire sulle misure di incentivazione per il sostegno alle imprese, a livello statale (lettera *a* citata); dall'altro, sulla definizione di regole comuni per l'attivazione delle stesse misure, attraverso l'adozione del “codice degli incentivi” (lettera *b* citata).

Al fine del perseguimento dei predetti obiettivi nei due citati ambiti (razionalizzazione dell'offerta degli incentivi e formazione di un codice degli incentivi), è previsto che il Governo proceda con l'adozione di più atti delegati.

La revisione degli incentivi, complessivamente considerata, trova anche un legame con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come risultante dalle modifiche approvate con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023. In tale contesto, infatti, la revisione del sistema degli incentivi è stata inserita tra le riforme previste dal piano (Missione 1, Componente 2, Riforma 3 *“Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”*).



L'attuazione della delega prevede un'ampia partecipazione istituzionale. Infatti, la legge n. 160 del 2023 (articolo 3, commi 3 e 4) stabilisce l'adozione dei citati decreti legislativi con le seguenti modalità:

- a) su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti;
- b) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

I decreti legislativi sono, inoltre, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, limitatamente al solo decreto legislativo recante il codice degli incentivi, al parere del Consiglio di Stato.

È, infine, prevista la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative alla disciplina elaborata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega.

L'attuazione della legge delega è stata avviata a partire dal decreto legislativo recante la disciplina del Codice degli incentivi previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), che, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Da ultimo, relativamente al termine fissato per l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge 27 ottobre 2023, n. 160, volte alla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi, l'articolo 50, comma 2, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*", prevede una proroga al 31 marzo 2026 per l'esercizio della predetta delega.

Con lo schema di provvedimento in commento viene data attuazione alla delega conferita ai sensi della lettera a) sopra indicata, volta ad individuare un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni.

L'attuazione della delega alla razionalizzazione dell'offerta degli incentivi è guidata dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 160/2023, che detta i "*principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega*" e dell'articolo 4 della stessa legge, che definisce, in modo specifico, i "*principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi*". In



particolare, ai sensi dell'articolo 4, tale razionalizzazione si articola nei seguenti aspetti fondamentali:

- a) **ricognizione e sistematizzazione** delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali, ad esempio, il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale;
- b) **concentrazione dell'offerta di incentivi**, volta a evitare sovrapposizioni tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante la selezione delle misure più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali e il successivo riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre agli standard tipologici precedentemente individuati, provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) **programmazione degli interventi di incentivazione** da parte delle amministrazioni competenti, su un orizzonte temporale adeguato alle finalità del sostegno, sulla base di valutazioni effettuate *ex ante*.

Ricordato che gli aspetti legati alla “programmazione degli interventi di incentivazione” hanno trovato più naturale e organica trattazione nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante il “codice degli incentivi”, con riferimento all'attività di ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di Amministrazione proponente ai sensi della legge delega, ha provveduto a operare una ricognizione e mappatura degli incentivi alle imprese riconducibili alle Amministrazioni titolari dei vari incentivi.

Il dettaglio delle risultanze della predetta ricognizione è stato condiviso con le predette Amministrazioni, anche al fine di acquisire una proposta di revisione normativa tesa al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi di propria competenza, nel senso indicato dalla legge delega, da riportare all'interno dello schema di decreto legislativo in commento.

In tale contesto, sono pervenuti elementi da parte delle seguenti Amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- b) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) Ministero della cultura;
- e) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- f) Ministero del turismo;



- g) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- h) Ministero dell'università e della ricerca;
- i) Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport.

Come nel seguito più diffusamente illustrato, i riscontri forniti da tali Amministrazioni, in particolare in termini di superamento di interventi agevolativi, nell'ottica della razionalizzazione perseguita, formano oggetto di uno specifico Capo (Capo III) incluso nello schema di decreto legislativo in commento.

Lo schema di decreto legislativo qui proposto si compone di **tedici articoli e quattro Capi**.

Il **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI** (articoli 1 - 2), detta le disposizioni generali che governano l'impianto normativo.

L'**articolo 1** ("*Finalità e ambito di applicazione*"), definisce le finalità e l'ambito di applicazione della riforma. In tale contesto, è previsto, tra l'altro, che la razionalizzazione sia operata, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario. La revisione potrà essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, che prevede la possibilità di adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti dalla legge delega, di disposizioni correttive e integrative. L'articolo precisa altresì che sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le misure di incentivazione nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura dal processo di riordino operato dal medesimo decreto.

L'**articolo 2** ("*Definizioni*") reca le definizioni funzionali alla disciplina del provvedimento, contribuendo, in tal modo, all'individuazione, sotto il profilo sostanziale, dell'ambito oggettivo di applicazione delle norme.

Significativa, in tale prospettiva, è la definizione di "disciplina quadro", che individua "*l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse*". Tale definizione, che trova applicazione, in particolare, nel Capo II relativo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, sottende la scelta operata dal presente schema di provvedimento di definire una sorta di "cornice operativa" – sufficientemente ampia per assicurare flessibilità operativa nelle successive scelte ma, al contempo, opportunamente circoscritta per assicurare regole, strumentazione e procedure uniformi – per l'attuazione degli obiettivi specifici di volta in volta perseguiti. Lo schema attuativo di molti



degli interventi del Ministero delle imprese e del made in Italy, consta, quindi, dell'adozione di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e da bandi tematici adottati nell'ambito di tale disciplina quadro per specifiche finalità.

**Il CAPO II - INCENTIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE DEL MADE IN ITALY** (articoli 3 – 10) disciplina la razionalizzazione e la sistematizzazione degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'**articolo 3** (*“Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese del made in Italy”*) individua gli strumenti di incentivazione nell'ambito dei quali è concentrata l'offerta degli incentivi in capo al Ministero delle imprese e del made in Italy, rappresentati da:

- a) “Fondo crescita sostenibile (FCS)”, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il cui attuale raggio d'azione viene esteso e rafforzato secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 del provvedimento in commento;
- b) “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) “Fondo di sostegno al venture capital” (anche denominato “Fondo nazionale per l'innovazione”), di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- d) “Beni strumentali – Nuova Sabatini” di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- e) Incentivi nel settore dell'aerospazio, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

**Le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**

L'**articolo 4** (*Fondo per la crescita sostenibile*) individua le finalità generali del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, in coerenza con gli obiettivi e le priorità periodicamente definite e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento all'Unione europea, al finanziamento di programmi e iniziative di rilevante impatto nazionale, finalizzati a rafforzare la competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle seguenti sezioni:

- a) ricerca, sviluppo e innovazione;
- b) *start up* d'impresa;
- c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;
- d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

Al fine di poter reattivamente adeguare le finalità del Fondo alle evoluzioni del contesto economico e a future, nuove esigenze del sistema produttivo, è prevista la possibilità di aggiornare gli obiettivi e le priorità dello stesso, revisionando la disciplina agevolativa di riferimento.



L'**articolo 5** (*Incentivi del FCS per ricerca, sviluppo e innovazione*) individua le modalità d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del presente schema di provvedimento. In tale contesto, gli incentivi sono destinati alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

L'articolo individua, poi, gli strumenti agevolativi per il raggiungimento dei predetti obiettivi, costituiti dal "Fondo per gli importanti progetti di comune interesse europeo – IPCEI", previsto dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n.160 del 2019 e da bandi tematici, definiti nell'ambito della disciplina quadro di riferimento, secondo lo schema attuativo innanzi evidenziato (si veda l'articolo 2).

L'**articolo 6** (*Incentivi del FCS per le start up d'impresa*) stabilisce le modalità d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per l'attivazione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in commento. In particolare, gli incentivi sono diretti a sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in settori innovativi e creativi e a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

L'attuazione di tali incentivi avviene, anche in tale contesto, mediante bandi tematici, adottati nell'ambito di una specifica disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel Codice degli incentivi.

L'**articolo 7** (*Incentivi del FCS per gli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale*) disciplina le modalità d'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per la definizione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), stabilendo che essi sono finalizzati al sostegno di interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori in crisi.

Individua, inoltre, gli strumenti agevolativi destinati al raggiungimento di tali finalità nei "Contratti di sviluppo" di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in bandi tematici, da adottarsi nell'ambito della disciplina quadro di riferimento.

L'**articolo 8** (*Incentivi del FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali*) stabilisce le modalità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile per la definizione di incentivi nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*). In tale contesto, gli incentivi devono essere diretti a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonché ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell'attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.



Per il raggiungimento di tali finalità, il Fondo opera mediante il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e attraverso l’emanazione di bandi tematici, finalizzati, in un’ottica di complementarità con gli interventi attuati dal medesimo “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione. I predetti bandi sono adottati nell’ambito dell’apposita “disciplina quadro” definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

**Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 si limitano a declinare, per ciascuna sezione del Fondo per la crescita sostenibile, le finalità e le caratteristiche generali degli interventi e a individuare gli strumenti agevolativi destinati al perseguimento di tali finalità.**

L’articolo 9 (*Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS*), prevede che le modalità con le quali opera il fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4 (anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) saranno definite con il disegno di legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del decreto in esame. Viene previsto, infatti, che il predetto disegno di legge definisca, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del medesimo fondo mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento saranno contestualmente abrogate per confluire nel suddetto Fondo.

Sono di seguito indicate le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti disponibili saranno destinati al finanziamento delle sezioni di cui all’articolo 4, comma 1.

In particolare:

- a) per il finanziamento degli incentivi dell’FCS nell’ambito della sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a):
- 1) «Voucher 3i» di cui all’articolo 32, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  - 2) «Voucher per la consulenza in innovazione» di cui all’articolo 1, comma 228 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  - 3) «Brevetti+», «Marchi+» e «Disegni+» adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 32, comma 11, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
  - 4) «Fondo per il trasferimento tecnologico» di cui all’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  - 5) «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico» di cui all’articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



- 6) «*Digital transformation*» di cui all'articolo 29, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
  - 7) «Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain e internet of things*» di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 145 del 2018, modificato dall'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - 8) «Partenariati per la ricerca e l'innovazione *Horizon Europe*», di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2023;
  - 9) «Accordi per l'innovazione» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14/02/2022 e gli altri incentivi adottati nell'ambito della finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013;
- b) per il finanziamento degli incentivi dell'FCS nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
- 1) «Nuove imprese a tasso zero» di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
  - 2) «Sostegno alle *start up* innovative – *Smart and Start Italia*» di cui al decreto 1 Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014;
  - 3) «Fondo impresa femminile» di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  - 4) «Fondo per le piccole e medie imprese creative» di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 178 del 2020;
- c) per il finanziamento degli incentivi dell'FCS nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):
- 1) «contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - 2) «Nuova Marcora» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021;
  - 3) «Interventi di rilancio di aree di crisi industriale» di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;
  - 4) «Italia Economia sociale» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015;



- 5) «Fondo per il sostegno alla transizione industriale» di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d) per il finanziamento degli incentivi del FCS nell'ambito della sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d):
- 1) «Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti» di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  - 2) «Agevolazioni per le imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata» di cui all'articolo 1, comma 195, della legge n. 208 del 2015;
  - 3) «Fondo destinato a sostenere le grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria» di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
  - 4) «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa» di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'**articolo 10** (*Abrogazioni e ulteriori modifiche*) reca le disposizioni di abrogazione o modifica, in relazione agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy. In particolare, l'articolo aggiorna la norma istitutiva del Fondo per la crescita sostenibile (articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) e apporta adeguamenti ad una serie di disposizioni di rango primario.

**IL CAPO III - INCENTIVI DI COMPETENZA DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI** (articolo 11), reca la disciplina inerente al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi di competenza di tutte le altre amministrazioni responsabili centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy. In tale contesto, pertanto, si provvede alle abrogazioni legislative occorrenti, tenuto conto degli elementi pervenuti dalle altre amministrazioni responsabili centrali nel corso delle interlocuzioni che le medesime hanno avuto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di Amministrazione proponente, ai sensi della legge delega, nel processo di razionalizzazione degli incentivi. Nello specifico, l'articolo dispone circa la soppressione degli incentivi riferibili al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**comma 2**), al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**comma 3**) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (**comma 4**).

**IL CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI** (articoli 12 - 13), reca le disposizioni finali, apportando i coordinamenti con il quadro normativo vigente che si rendono necessari in conseguenza delle modifiche introdotte dallo schema di decreto.

L'**articolo 12** (*Disposizioni transitorie e finali*), detta alcune disposizioni transitorie, tese a garantire l'assenza di soluzioni di continuità tra i regimi agevolativi oggetto di riordino vigenti anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto



legislativo, individuando, altresì, la disciplina applicabile ai procedimenti già avviati alla predetta data.

In particolare, per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto in commento relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate, l'*iter* agevolativo resta soggetto alla disciplina prevista dalle disposizioni abrogate e dalle relative disposizioni attuative, che si applica fino alla definizione degli stessi procedimenti.

L'ultimo comma dell'articolo introduce anche un termine, pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, per l'adozione dei decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali sarà definita la disciplina quadro per le diverse sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, al fine definire nei tempi previsti gli atti propedeutici all'ampia operazione di riordino definita dallo schema di decreto in commento.

L'**articolo 13** (*Aggiornamenti*), contiene la clausola per gli aggiornamenti della disciplina contenuta nel decreto legislativo, al fine di preservare gli obiettivi del riordino, volto *in primis* all'individuazione di un insieme di modelli agevolativi di riferimento ben delimitato. Si prevede, pertanto, che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del decreto è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

**Le disposizioni del Capo IV, stante la loro natura di norme di coordinamento non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.**





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**Schema di decreto legislativo recante «Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

**VISTA** la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 5;

**VISTO** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

**VISTA** l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa in data ....;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**SULLA PROPOSTA** del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;



**EMANA**  
**il seguente decreto legislativo:**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**ART. 1**  
***(Finalità e ambito di applicazione)***

1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del 2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei per la copertura di particolari ambiti e finalità di intervento, con particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della predetta legge.

2. La razionalizzazione è operata, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il coordinamento eventualmente necessario.

3. La revisione di cui al presente decreto è articolata secondo gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale e può essere progressivamente integrata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.

4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale nonché della pesca e dell'acquacoltura.

5. Le amministrazioni responsabili favoriscono il coordinamento tra incentivi statali e regionali secondo le disposizioni del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184.

**ART. 2**  
***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «agevolazione»: il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184;



b) «amministrazione responsabile»: il soggetto di natura pubblica al quale, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la titolarità dell'incentivo;

c) «bandi»: i bandi, gli avvisi o gli altri provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi;

d) «ciclo di vita dell'incentivo»: l'insieme delle attività svolte per il sostegno pubblico attraverso un dato incentivo, che include le attività di programmazione, progettazione, attuazione, comprensiva dell'attivazione e della gestione, l'informazione e la pubblicità nonché la valutazione anche *ex post* dell'incentivo;

e) «codice degli incentivi»: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

f) «disciplina quadro»: l'insieme di disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo, con particolare riferimento a obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni riconosciute, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo e di eventuale revoca delle agevolazioni concesse;

g) «grandi imprese»: le imprese che non costituiscono, per dimensione, piccole e medie imprese (*PMI*), come definite dalla lettera m);

h) «impresa»: qualsiasi soggetto, incluso il lavoratore autonomo, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla fonte di finanziamento;

i) «incentivi»: le misure di incentivazione che prevedono agevolazioni a favore delle imprese, adottate dalle amministrazioni responsabili per il sostegno del sistema economico;

l) «lavoratore autonomo»: la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

m) «PMI»: le microimprese, piccole e medie imprese secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, e i relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e nazionale tempo per tempo applicabili.

## Capo II

### Incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

#### ART. 3

##### *(Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)*

1. A seguito dell'attività di ricognizione e di sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, effettuata sulla base dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, l'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy assume il ruolo di amministrazione responsabile è razionalizzata mediante la concentrazione sui seguenti strumenti di incentivazione:



a) «Fondo per la crescita sostenibile», di seguito «FCS», di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui ambito di azione è allo scopo esteso e rafforzato ai sensi di quanto previsto dal presente decreto;

b) «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) «Fondo di sostegno al *venture capital*», anche denominato «Fondo nazionale per l'innovazione», di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) «Beni strumentali – Nuova Sabatini» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

e) «Incentivi nel settore dell'aerospazio» di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

#### **ART. 4**

##### ***(Fondo per la crescita sostenibile)***

1. Il Fondo per la crescita sostenibile è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti sezioni:

a) ricerca, sviluppo e innovazione;

b) *start up* d'impresa;

c) investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;

d) accesso al credito e al mercato dei capitali.

2. Il Fondo per la crescita sostenibile valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.

3. Gli obiettivi e le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, come articolati per ciascuna sezione dagli articoli 5, 6, 7 e 8, possono essere periodicamente aggiornati sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione della disciplina quadro di riferimento o della disciplina agevolativa degli ulteriori incentivi previsti dai predetti articoli.

#### **ART. 5**

##### ***(Incentivi dell'FCS per ricerca, sviluppo e innovazione)***

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, il sostegno



della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il perseguimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:

a) gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

b) l'emanazione di bandi tematici, da adottare nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e con i principi stabiliti nel codice degli incentivi, per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, di trasferimento tecnologico, con riferimento alle seguenti linee:

- 1) per i progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, procedure che valorizzino il confronto con i soggetti coinvolti, con la previsione di profili di negoziazione per la definizione di specifici aspetti dell'iniziativa o di azioni di sistema funzionali alla realizzazione degli obiettivi dell'incentivo;
- 2) sportelli tematici, attuati sulla base di specifiche priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- 3) partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative promosse dalle istituzioni europee;
- 4) valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

#### **ART. 6**

##### ***(Incentivi dell'FCS per start up d'impresa)***

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative e a favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e le sinergie con il mercato del *venture capital*. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel codice degli incentivi.

#### **ART. 7**

##### ***(Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale)***

1. Con riferimento alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile sostengono interventi diretti al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di territori che versano in situazioni di crisi. Per il raggiungimento di tali finalità, l'FCS opera attraverso il ricorso a:



a) i “contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il sostegno di programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;

b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati a sostenere la realizzazione di programmi qualificati di investimento da parte delle imprese, con particolare riferimento a quelli finalizzati alla transizione digitale ed ecologica delle imprese e alla tutela ambientale, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e con i principi stabiliti nel codice degli incentivi. Nell’ambito dei bandi di cui al primo periodo, è riconosciuta una particolare attenzione ai programmi di investimento proposti da PMI, ivi comprese le cooperative. Possono essere, altresì, previste focalizzazioni dell’intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

## **ART. 8**

### ***(Incentivi dell’FCS per l’accesso al credito e al mercato dei capitali)***

1. Con riferimento alla sezione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera *d*), gli incentivi disposti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea debolezza economico-finanziaria delle stesse nonché ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà. Per il raggiungimento di tali finalità, l’FCS opera attraverso il ricorso a:

a) le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) l’emanazione di bandi tematici finalizzati, in un’ottica di complementarità con gli interventi attuati dal Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui alla lettera *a*), a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l’occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI, da adottare nell’ambito di un’apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in conformità con la pertinente normativa sugli aiuti di Stato e dei principi stabiliti nel codice degli incentivi.

## **ART. 9**

### ***(Disposizioni contabili e finanziarie per l’attuazione degli interventi del FCS)***

1. Con il disegno di legge di bilancio successivo all’entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell’articolo 4, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con il medesimo disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del fondo di quell’articolo 4, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo.



**ART. 10**  
***(Abrogazioni e ulteriori modifiche)***

1. Al-decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

- 1) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, definiti negli ambiti e secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.»;
- 2) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati;
- 3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ciascuno degli ambiti di cui al comma 2, è istituita un'apposita sezione del Fondo. Si applicano le ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge n. 160 del 2023.»;

b) all'articolo 27:

- 1) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;
- 2) il comma 5 è abrogato;
- 3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 7 del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184. Le modalità e i criteri di attuazione nonché la remunerazione di tali attività sono definite nella convenzione. Gli oneri derivanti dalla-predetta convenzione sono posti a carico delle risorse dei regimi di aiuto di cui al comma 2 di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo.»;

- 4) i commi 8-*bis* e 9 sono abrogati.

2. All'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «all'individuazione delle risorse disponibili da destinare all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22



giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalità di cui al presente articolo, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie,» sono soppresse e le parole: «l'ENEA è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA è autorizzata»;

*b)* il terzo e il quinto periodo sono soppressi.

### **Capo III** **Incentivi di competenza delle altre amministrazioni centrali**

#### **ART. 11** ***(Abrogazioni)***

1. Sono soppressi gli incentivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, con abrogazione delle relative disposizioni di riferimento.

2. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è soppresso il «voucher per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali» di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

3. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono soppressi:

*a)* il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

*b)* il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Per gli incentivi rispetto ai quali il ruolo di amministrazione responsabile è rivestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento.

### **Capo IV** **Disposizioni finali**

#### **ART. 12** ***(Disposizioni transitorie e finali)***



1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle medesime disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla definizione degli stessi procedimenti, comprensiva delle eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

3. I decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy con i quali è definita la disciplina quadro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **ART. 13** ***(Aggiornamenti)***

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del presente decreto è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



